

Toscana

L.R. 12-2-2010 n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Pubblicata nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9, parte prima.

L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 ⁽¹⁾.

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9, parte prima.

⁽²⁾ Titolo così sostituito prima dall'*art. 134, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30* e poi dall'*art. 1, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 17*, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).».

Art. 5

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del *D.Lgs. 152/2006*;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come

siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3-ter ⁽¹⁶⁾.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti ⁽¹⁷⁾;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 ⁽¹⁸⁾;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ⁽¹⁹⁾.

3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'[articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006](#) ⁽²⁰⁾.

3-ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa ⁽²¹⁾.

4. [In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'[articolo 65 della L.R. n. 1/2005](#) e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali ⁽²²⁾].

4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'[articolo 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006](#) ⁽²³⁾.

4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del [D.Lgs. n. 152/2006](#) ⁽²⁴⁾.

(16) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5 della stessa legge](#)) e poi così modificata dall'[art. 3, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 17](#), a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 51 della medesima legge](#)).

(17) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;».

(18) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 3, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «b) per le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2, compresi quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ove tali modifiche definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del [D.Lgs. 152/2006](#) o sia necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'[articolo 5 del D.P.R. 357/1997](#);».

(19) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 4, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del [D.Lgs. 152/2006](#); rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a).».

(20) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 5, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5 della stessa legge](#)).

(21) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 17](#), a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 51 della medesima legge](#)).

(22) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 6, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), poi abrogato dall'[art. 7, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: «4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità:

a) i piani attuativi di cui all'[articolo 65 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1](#) (Norme per il governo del territorio), non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2;

b) i piani attuativi di cui all'[articolo 65 della L.R. n. 1/2005](#) che, pur rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, non comportano varianti o

modifiche ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;

c) i piani di livello attuativo comunque denominati diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) e i piani regolatori dei porti di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#) (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche.».

(23) Comma aggiunto dall'art. 1, [comma 7, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 1, [comma 8, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).